



COMUNE DI PRESEZZO (BG)

Centr: 035/464611 – Fax 035/464699

Email: presezzo@comunepresezzo.it

PEC: comune.presezzo@pec.regione.lombardia.it

Sito WEB: www.presezzo.gov.it

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 51 del 22/12/2016

**OGGETTO: ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.PE.F., I.M.U., TA.S.I.
CONFERMA PER L'ANNO 2017**

L'anno **2016**, il giorno **ventidue** del mese di **dicembre** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del CONSIGLIO COMUNALE.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Assente
ALESSIO PAOLO	Sindaco	SI	
CARRARA DANIELE	Consigliere Capogruppo	SI	
ARZUFFI LUCA	Consigliere	SI	
TIRABOSCHI SONIA	Consigliere	SI	
PANZERI ALFREDO	Consigliere		SI
MEDINI VALENTINA BEATRICE	Consigliere	SI	
IAMETTI VITTORIO	Consigliere	SI	
CORTINOVIS LORENZO	Consigliere	SI	
FACOETTI CRISTIAN	Consigliere	SI	
BONALUMI LUCIO	Consigliere Capogruppo	SI	
SOLDI SIMONETTA	Consigliere	SI	
DONDI GIOVANNI	Consigliere		SI
CARRARA ALFREDO	Consigliere	SI	

Presenti: 11 Assenti: 2

Partecipa alla seduta **Il Segretario Comunale MELCHIONNE DOTT. MAURIZIO**, incaricato della redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti **il Sindaco ALESSIO PAOLO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato:

**OGGETTO: ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.PE.F., I.M.U., TA.S.I.
CONFERMA PER L'ANNO 2017**

Presenta l'argomento iscritto all'ordine del giorno l'Assessore alle Politiche economiche Ing. Cristian FACOETTI.

Su espressa domanda del Consigliere del gruppo di minoranza "Lega Nord-Forza Italia" Sig.ra Simonetta SOLDI, l'Assessore precisa che, con l'avvenuta approvazione della legge di bilancio 2017, è stato riproposto il blocco della pressione fiscale locale già previsto dalla legge di stabilità 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il D.Lgs. 28.09.1998, n. 360 istituiva una addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, a norma dell'articolo 48, comma 10, della L. 27 dicembre 1997, n. 449 (Finanziaria 1998), come modificato dall'art. 1, comma 10, della Legge 16.06.1998, n. 191;
- gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;
- la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) e s.m.i. che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

RICHIAMATE:

1. per l'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.PE.F.: la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28.04.2016 che ha confermato per l'anno 2016 l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.PE.F. in ragione dello 0,6 per cento;
2. per l'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.), per le componenti I.M.U. e TA.S.I., la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28.04.2016 con la quale sono state confermate, rispetto all'anno precedente, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta municipale propria "I.M.U." e l'aliquota del tributo sui servizi indivisibili "TA.S.I." per l'anno 2016, sono stati individuati i costi alla cui copertura la TASI è diretta, nonché è stata determinata la percentuale di tributo dovuta, ai sensi dell'art. 1, comma 681, della Legge 27.12.2013, n. 147, qualora l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità stessa;

PRESO ATTO che la Legge di Stabilità 2016, Legge n. 208/2015, modificando la Legge n. 147/2013, dispone:

- ✓ all'art. 1, comma 14, lettera a), in materia di TA.S.I., l'esclusione delle abitazioni principali e relative pertinenze non solo del possessore ma anche dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- ✓ all'art. 1, comma 14, lettera c), in materia di TA.S.I., l'applicazione per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, dell'aliquota ridotta allo 0,1 per cento concedendo ai comuni la facoltà di modificare tale aliquota in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;

RITENUTO per le motivazioni di cui sopra di dover riconfermare quanto già deliberato in materia di addizionale comunale all'IR.PE.F., I.M.U. e TA.S.I. per l'anno 2017;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388 che ha fissato il termine per deliberare le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale I.R.PE.F., entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come confermato dall'art. 1, comma 169, legge 27.12.2006, n. 296;
- l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, ai sensi del quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 360/1998 nel quale è disposto che i comuni, con regolamento ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato dal decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali dal Ministero dell'economia e finanze del 31.05.2012;
- l'art. 151 D.Lgs. n. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo, fatto salvo l'eventuale differimento stabilito dal Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO il parere favorevole espresso dal revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b, n.7) del D.Lgs. 267/2000 ed allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione del responsabile del servizio per quanto concerne la regolarità tecnica, del Responsabile di Ragioneria per quanto riguarda la regolarità contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L., come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 dicembre 2012, n. 213;

CON voti favorevoli **n. 8**, contrari **nessuno**, astenuti **n. 3** (Bonalumi, Soldi e Carrara A.), espressi nelle forme di legge dai **n. 11** consiglieri presenti

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di confermare, anche **per l'anno 2017, l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.PE.F. in ragione dello 0,6% (zero sei)**, come già previsto per l'anno 2016;
3. di determinare e confermare le seguenti **aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" dell'anno 2017:**

Tipologia imponibile	Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze	Zero
Abitazioni principali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	4,00 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e comunque per un periodo non superiore a 3 anni dall'ultimazione dei lavori, con esclusione di quelli della categoria D	Esenti per legge

Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato	Zero
Abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado (genitori, figli);	8,50 per mille
Tutti gli altri fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili (aliquota base)	8,50 per mille

4. di determinare e confermare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2017:

FATTISPECIE	ALIQUOTA
ABITAZIONI PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE come definite e dichiarate ai fini IMU	ESCLUSE (art. 1, comma 639, legge n. 147/2013)
ABITAZIONI PRINCIPALE A/1, A/8, A/9 e RELATIVE PERTINENZE	2 per mille
ALTRI FABBRICATI diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze, AREE FABBRICABILI, ivi compresi I FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, FINTANTO CHE PERMANGA TALE DESTINAZIONE E NON SIANO LOCATI (immobili merce)	2 per mille
TERRENI AGRICOLI	ESCLUSI (art. 1, comma 669, legge n. 147/2013)

5. di stabilire e confermare che per l'anno 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 681, della Legge 27.12.2013, n. 147, qualora l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto diverso del titolare del diritto reale che la destina ad abitazione principale, escluse quelle nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI in ragione del 70% (settanta per cento) del totale tributo complessivamente dovuto;
6. di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:
- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
 - servizi dei quali beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
 - servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

SERVIZI INDIVISIBILI FINANZIATI	EURO
TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE	1.208,00
SERVIZI CIMITERIALI	3.000,00
SERVIZI DI MANUTENZIONE STRADALE, DEL VERDE PUBBLICO, DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	356.744,00

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	0,00
SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	2.700,00
SERVIZIO TUTELA DEGLI EDIFICI ED AREE COMUNALI	283.348,00
ALTRI SERVIZI	0,00
TOTALE	647.000,00

7. di dare atto che, a seguito delle variazioni normative di cui alla Legge di Stabilità 2017, riguardanti l'esenzione TASI dell'abitazione principale del possessore e degli inquilini, nonché la riduzione di base imponibile IMU e TASI relativa alle abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito, il gettito, a titolo di TASI, di euro 350.000,00# sarà direttamente destinato alla copertura dei servizi indivisibili di cui sopra, per la restante quota si ricorrerà alla dotazione compensativa TASI contenuta nel FSC;
8. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2017;
9. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina in materia di I.M.U. e TASI si rimanda al "*REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)*" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 31.07.2014 e successive modifiche ed integrazioni;
10. di incaricare il Responsabile del servizio tributi affinché dia tempestiva attuazione agli adempimenti successivi di gestione, con particolare riferimento alla pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza di dare attuazione alla deliberazione in precedenza adottata per consentire la pubblicazione del provvedimento sul portale del federalismo fiscale;

VISTO il quarto comma dell'art. 134 del T.U.E.L. - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON voti favorevoli **unanimi** espressi da **n. 11** consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

**Oggetto : ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.PE.F., I.M.U., T.A.S.I. CONFERMA
PER L'ANNO 2017**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Parere in ordine alla sola regolarità contabile da parte del responsabile del settore competente per l'istruttoria: parere favorevole

Presezzo, 15/12/2016

Il Responsabile Settore Gestione risorse
DA ROS LUCA LUIGI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

**Oggetto : ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.PE.F., I.M.U., T.A.S.I. CONFERMA
PER L'ANNO 2017**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Parere in ordine alla sola regolarità tecnica da parte del responsabile del settore competente per l'istruttoria: **parere favorevole.**

Presezzo, 09/12/2016

Il Responsabile del Settore

DA ROS DOTT. LUCA LUIGI

Comune di Presezzo

L'ORGANO DI REVISIONE

OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F., I.M.U., TASI CONFERMA PER L'ANNO 2017

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di cui all'oggetto del presente parere
- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);

PRESO ATTO che la Legge di Stabilità per l'anno 2016, Legge n. 208/2015, modificando la Legge n. 147/2013, dispone:


- all'art. 1, comma 14, lettera a), in materia di T.A.S.I., l'esclusione delle abitazioni principale e relative pertinenze non solo del possessore ma anche dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- all'art. 1, comma 14, lettera c), in materia di T.A.S.I., l'applicazione per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, dell'aliquota ridotta allo 0,1 per cento concedendo ai comuni la facoltà di modificare tale l'aliquota in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;
- all'art. 1, comma 26, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali per le previsioni riguardanti aumenti di tributi e di addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015; la precitata sospensione non deve essere applicata alle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI);

ESPRIME

Parere FAVOREVOLE, alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale.

L'ORGANO DI REVISIONE

Dr. Marco Barbenza



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
ALESSIO PAOLO

Il Segretario Comunale
MELCHIONNE DOTT. MAURIZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18/08/2000, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio il 26/01/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 10/02/2017.

Si certifica che la presente deliberazione diverrà ESECUTIVA il 06/02/2017 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione sempre che non intervengano denunce di vizi di legittimità o competenza ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Presezzo, 26/01/2017

Il Segretario Comunale
MELCHIONNE DOTT. MAURIZIO
